

TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Ghedini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2166/2017 promossa da:

B.B. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. xxxx e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. xxxx

ATTORE/I

contro

I.U. S.R.L. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. xxxx e dell'avv. , elettivamente domiciliato
in VIA XXIV xxxx LA SPEZIA presso il difensore avv. xxxx

CONVENUTO/I

Oggetto: impugnazione avviso di accertamento

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il sig. B.B. ha convenuto in giudizio - con citazione in riassunzione all'esito di pronuncia di incompetenza del Giudice di Pace - la I.I.C. s.r.l., quale affidataria del servizio di accertamento e riscossione del Canone Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche per il Comune di Ferrara, in persona del legale rappresentante pro- tempore, al fine di ottenere, previa sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, l'accertamento della infondatezza e/o l'illegittimità dell'accertamento e degli eventuali ulteriori atti, annullare/revocare l'avviso di accertamento n. (...) per l'anno 2016.

Si è costituita la I.I.C. s.r.l., chiedendo di rigettare il ricorso in quanto infondato in ogni sua parte, accertando che sussistono i presupposti per l'applicazione del canone occupazione di spazi ed aree pubbliche e confermare l'impugnato avviso di accertamento n. (...) in quanto corretto nei suoi presupposti di fatto e di diritto.

La causa, istruita documentalmente e rigettate le istanze istruttorie di parte attrice, perveniva alla decisione sulle conclusioni come sopra riportate.

Il ricorrente B. ha proposto ricorso, inizialmente dinnanzi al Giudice di Pace di Ferrara ed ora riassunto davanti a questo Tribunale all'esito di ordinanza con cui il primo giudice si è dichiarato incompetente, avverso l'avviso di accertamento n. (...), per l'anno 2016 (doc. 1) con cui veniva accertata come dovuta all'Ente convenuto la somma di Euro 111,00 a titolo di canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP), per un passo carrabile ubicato in Via del G., al civico n. 109, in utilizzo al ricorrente.

Il ricorrente lamenta in primo luogo che il provvedimento non sarebbe sufficientemente motivato: sul punto, va richiamata la giurisprudenza a mente della quale l'atto di accertamento amministrativo è certamente un provvedimento amministrativo a tutti gli effetti, che pertanto deve essere motivato -al pari di tutti gli atti amministrativi esplicanti direttamente efficacia nei confronti dei terzi (ai sensi dell'*art. 3 della L. n. 241 del 1990*)- in modo adeguato a consentire al destinatario dell'atto di ricostruire esattamente l'iter logico seguito dall'ente al fine di garantirgli l'esercizio del proprio diritto di difesa, anche nella eventuale fase di immediata impugnazione dell'atto (si veda, Cass., Sentenza n. 22724 del 04/10/2013).

Nella specie risulta anzitutto il destinatario della sanzione la causale della richiesta del canone: "accertato il non corretto versamento del canone dovuto entro il termine di scadenza previsto dal vigente regolamento in relazione alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate, la cui specificazione viene riportata nel prospetto allegato".

Nel foglio allegato, è indicata l'ubicazione ed il civico (via del G. 109), il tipo di occupazione per la quale il canone è richiesto (passo carraio) e la tariffa richiesta.

Posto che, anche mediante il materiale fotografico e le difese svolte in questo giudizio, il ricorrente ha mostrato di bene avere individuato l'area in oggetto e la ragione della sanzione, non è possibile individuare sotto quale profilo il suo diritto di difesa sarebbe stato violato.

Nel merito, B. lamenta in citazione che il cancello in relazione al quale è richiesto il canone per il passo carraio non accede alla strada (Via del G.) ma ad una "strada vicinale privata" e, pertanto, non assoggettabile ad imposizione del COSAP: l'attore precisa che, per accedere alla propria abitazione dalla via del G., occorre infatti transitare in una strada privata lunga qualche decina di metri, che comincia dalla strada comunale e collega anche altri fondi agricoli, nonché i mezzi del Consorzio di B.P., per la gestione dell'impianto di bonifica: si tratterebbe quindi di una strada vicinale privata, come da definizione dell'art. 5 n. 5 bis del Regolamento Comunale per l'Occupazione di Suolo Pubblico, approvato con delibera del Consiglio Comunale di Ferrara n. 10 del 22/02/1999 e che, sempre in virtù di tale Regolamento, non è dovuto il canone per i passi carrai che accedono a strade vicinali private. Va dunque anzitutto esaminato il contenuto del Regolamento comunale per l'Occupazione di Suolo Pubblico di Ferrara (doc.3 resistente): all'art. 5 è previsto al comma 5 che "sono soggetti alle norme di cui al presente articolo, i passi carrai aperti su strade vicinali pubbliche (ossia soggette a servitù di pubblico transito); non sono soggetti alle norme di cui al presente articolo, i passi carrai aperti su strade vicinali private; anche lo sbocco di tali strade private su vie pubbliche non deve essere segnalato da tabelle di passo carrabile" e al comma 5 bis che si definisce "strada vicinale privata" la rientranza superiore ai 5 m. o ai 15 m. (se "agricola"); nel caso in cui la rientranza sia inferiore ai metri sopra citati, dovranno essere affisse le relative tabelle di passo carraio e adottati eventuali dispositivi di sicurezza".

Dunque ai fini dell'esonero occorre verificare se il cancello sia effettivamente aperto su una strada vicinale privata.

È evidente che l'art. 5 bis dispone solo, ai fini dell'esonero, la lunghezza minima che deve avere la strada vicinale, dovendosi attingere alle nozioni generali per comprendere se trattasi di una strada vicinale.

Sul punto, l'art. 2 comma 6 del Codice della strada (*D.Lgs. n. 285 del 1992*) stabilisce che le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali e all'art. 3 n. 52 del Codice della strada (*D.Lgs. n. 285 del 1992*) dispone che per "strada vicinale (o Poderale o di Bonifica)" deve intendersi "la strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico".

Sul punto ha chiarito la Suprema Corte che "ai fini della definizione di "strada", è rilevante, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, del nuovo codice della strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà.

È pertanto, l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. Ciò è confermato dall'ultimo inciso del comma sesto dell'articolo 2, ai sensi del quale anche le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (articolo 3, comma primo, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace che aveva rigettato l'opposizione avverso il verbale di contestazione del divieto di sosta su strada privata aperta al pubblico)" (Cass., Sez. Seconda, Sentenza n. 17350 del 25/06/2008).

In particolare, ai fini della qualificazione di un'area come strada vicinale occorre avere riguardo alle sue condizioni effettive, in quanto una strada può rientrare in tale categoria solo a determinate condizioni ovvero qualora rilevino il passaggio esercitato da una collettività di persone, la concreta idoneità a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via, e un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile dalla destinazione della strada ad uso pubblico discende poi l'applicazione della disciplina stradale.

Posto che la strada vicinale si presume costituita ex collatione privatorum agrorum (si veda Cass., Sez. Seconda, Sentenza n. 6773 del 04/05/2012), tale che su di essa viene a formarsi una comunione incidentale fra tutti i proprietari dei fondi antistanti e resta di proprietà privata anche qualora assoggettata ad uso pubblico, occorre provare quindi che si fosse in presenza di una strada, pur avente le caratteristiche della strada vicinale.

Non v'è quindi prova che il passo carraio (il cancello dell'abitazione di proprietà del B.) sia aperto su una strada vicinale privata.

Peraltro, lo stesso attore nelle proprie note conclusive precisa dà atto che "il cancello del sig. B. non si apre su via del G., ma si apre su una striscia di terreno che parte da via del G. e termine contro lo Scolo Colombo ed i terreni circostanti ".

Dell'uso pubblico dell'area (che lo stesso ricorrente non definisce strada), non viene fornita alcuna prova: l'utilizzo da parte di terzi soggetti ed anche del Consorzio di B., contestato dall'Ente nella propria comparsa, non è stato provato.

Questa striscia di terreno non è quindi "una strada", neanche vicinale privata: non è anche applicabile l'esenzione di cui al comma 5 bis dell'art. 5 del Regolamento Comunale. È una striscia di terreno: quindi l'accesso dell'abitazione è collocato su via del G., ed è quindi dovuto il pagamento del canone in ossequio all'art. 5 del Regolamento comunale: "dicesi passo carrabile, ogni accesso anche a rasa ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. I passi carrabili sono sempre soggetti al canone, applicato con le modalità previste dall'art.26; tutti i passi carrabili debbono essere segnalati da apposita tabella regolamentare, e autorizzati ai sensi del Codice della Strada".

Posto che il cancello è un accesso sulla via del G., pur attraversando la striscia di terreno di cui è causa, la circostanza che quest'area non sia una strada importa che il pagamento del canone è dovuto.

La misura del canone non versato non e' oggetto di contestazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal *D.M. n. 55 del 2014*, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento, considerata anche la fase davanti al Giudice di Pace. Va rilevato inoltre che non v'è stata attività istruttoria e che parte convenuta non ha depositato note conclusive.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da B.B. confronti di I.U. S.R.L., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Rigetta la domanda di annullamento dell'avviso di accertamento n. (...) per l'anno 2016 emesso nei confronti di da I.I.C. s.r.l.;
- dichiara tenuto e condanna B.B. alla rifusione in favore di I.I.C. s.r.l. delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 380,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute.

Così deciso in Ferrara, il 6 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2018.